

Nell'interesse di parte ricorrente: *“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via principale:*

- *dichiarare l'addebito della separazione nei confronti del*
- *disporre l'affidamento esclusivo del minore nato con domiciliatazione ai fini anagrafici presso la madre;*
- *confermare i tempi di permanenza del minore presso il padre determinati con ordinanza presidenziale del 7/3/2015;*
- *porre a carico del un contributo mensile non inferiore a euro 300,00 in favore della a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat oltre al 50% delle spese straordinarie-mediche non coperte dal SSN, scolastiche (incluse gite e viaggi di istruzione) sportive e ludiche, previamente concordate salvo i casi di indifferibilità e di urgenza;*
- *confermare l'assegnazione del domicilio coniugale sito in (CA) nella via alla ricorrente in qualità di genitore collocatario della prole minore nonché proprietaria esclusiva dell'immobile;*
- *dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti pertanto nulla è reciprocamente dovuto tra le stesse a titolo di assegno di mantenimento. Con vittoria di spese e competenze. In via subordinata:*
- *dichiarare la separazione senza addebito di colpa,*
- *disporre l'affidamento condiviso del minore qualora detta modalità sia ritenuta conforme al superiore interesse del minore. Confermate per il resto le conclusioni formulate in via principale”.*

Nell'interesse di parte resistente: *“Piaccia al Tribunale Ill.mo:*

- a) *pronunciare la separazione personale tra i coniugi .*
- b) *rigettare le domande della ricorrente di addebito della separazione al concludente e di affidamento esclusivo a sé del figlio*
- c) *disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore con dimora prevalente presso la madre e con modalità e tempi di permanenza idonei a garantire adeguatamente una stabile frequentazione ed il consolidamento del rapporto affettivo con il padre; precisamente: a) nel periodo scolastico, in coincidenza del turno della mattina, il minore starà con il padre tre pomeriggi a settimana dalle 14:30 alle 20:30 ed il sabato dalle 8:30 sino alle 13 (in quest'ultimo caso, qualora contestualmente la madre sia impegnata nel lavoro). In coincidenza del turno serale, il bambino verrà accompagnato a scuola e ripreso all'uscita tutti i giorni dal padre, per poi essere*



riaccompagnato a casa della madre; il sabato starà con il padre dalle 9 alle 17 e nei week end a lui attribuiti (alternativamente con la madre) dalle 14:30 del venerdì alle 20:30 della domenica. b) Nel periodo estivo, in coincidenza del turno della mattina, il minore starà con il padre tre pomeriggi alla settimana dalle 14:30 alle 21:30. In coincidenza dei turni pomeridiani, anche tutti i giorni (sabato incluso) dalle 9.00 alle 13.00 qualora contestualmente la madre sia impegnata nel lavoro; in ogni caso, almeno tre giorni, sempre dalle 9.00 alle 13.00. Nei fine settimana a lui attribuiti, il minore starà con il padre dalle 9 del sabato mattina sino alle 13.00 del lunedì successivo.

d) stabilire la misura del contributo di mantenimento per il figlio da porsi a carico del concludente nella misura di € 150,00 mensili, o in quella meglio vista che risulterà dovuta, tenuto conto della capacità economica di ciascuno dei genitori;

e) con vittoria di spese ed onorari di lite e condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. stante la manifesta infondatezza delle domande di addebito ed affidamento esclusivo.

Nell'interesse del pubblico ministero: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 18/9/2014 _____, coniugata con _____ nato a Cagliari, il 17/9/1978 ha domandato la pronuncia di separazione personale dei coniugi.

A sostegno della domanda, la ricorrente ha evidenziato:

- che in data 4/7/2010 ha contratto matrimonio in Quartu Sant'Elena con il resistente;
- dall'unione coniugale è nato una figlio
- dopo un breve periodo di serenità, il rapporto tra i coniugi si è deteriorato progressivamente a causa del comportamento poco comunicativo del resistente, condizionato da una educazione familiare e religiosa tradizionalista e seguace della confessione dei Testimoni di Geova;
- a seguito della nascita di _____ è divenuta sempre più evidente la distanza tra i coniugi causata dalla loro incompatibilità caratteriale e dalle differenze culturali, culminata in episodi maltrattanti del _____ in suo danno;
- di avere sempre conosciuto l'orientamento religioso del _____, ma di avere posto sin da subito come condizione per la prosecuzione del rapporto, il suo allontanamento dall'ambiente dei Testimoni di Geova;
- che dopo una iniziale adesione a questa richiesta, il _____ ha preso a frequentare i testimoni di Geova;
- di avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'azienda di famiglia.



Quanto premesso, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente, l'affido esclusivo del minore, in modo da poter supervisionare in ordine al suo possibile avvicinamento agli ambienti religiosi paterni, l'assegnazione della casa familiare e un contributo per il mantenimento del minore, proporzionato alle effettive capacità reddituali paterne. Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, ha preliminarmente dichiarato di aderire alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente e, inoltre, ha esposto:

- che la Costituzione protegge la libertà religiosa, ritenendo uguale ogni confessione, e di non avere violato alcun dovere coniugale, come si evince anche dal fatto che la non ha citato neanche un episodio specifico;
- che, allo stesso modo, la sua diversa fede religiosa non giustifica alcun affidamento esclusivo del minore;
- che la domanda di affidamento esclusivo della è formulata con volontà di screditarlo, dimostra l'inidoneità genitoriale della stessa ricorrente e giustifica una pronuncia di condanna di quest'ultima ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 c.c. e 96 c.p.c.

Quanto premesso, il resistente ha domandato la pronuncia di separazione, il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso del minore, la previsione a suo carico di un obbligo di contribuzione proporzionato alle sue condizioni economiche e la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la manifesta infondatezza delle domande di addebito e di affidamento esclusivo.

All'udienza presidenziale del 25/2/2015 le parti sono state sentite personalmente dal Presidente f.f.. La ricorrente ha confermato il contenuto del suo ricorso e, in particolare, ha dichiarato che il marito ha iniziato a frequentare i testimoni di Geova nel marzo del 2014: si tratta di una confessione che, a suo giudizio, è particolarmente severa, impone molte restrizioni nella vita sociale, nella possibilità di vivere normalmente le festività e, più in generale, non sarebbe compatibile con la gestione di un minore. Ha affermato, inoltre, di non essere mai stata accettata dai suoceri, anche loro testimoni di Geova e che coloro che seguono questa religione scoraggiano gli studi universitari, in quanto toglierebbero tempo allo studio della Bibbia.

Infine, ha dichiarato di essere esclusiva proprietaria della casa familiare, di percepire circa 1.000,00 euro al mese come dipendente della società di famiglia, mentre il ha un reddito di circa 1.200,00 euro mensili, derivante dal suo lavoro di vigilantes.

Il resistente, a sua volta, ha confermato il contenuto della sua comparsa di costituzione e, inoltre, ha precisato di non essere ancora stato battezzato come testimone di Geova, di non avere condizionato



in alcun modo la vita del minore, il quale ha festeggiato le festività cattoliche con la madre ed è anche iscritto ad un asilo cattolico, scelto di comune accordo dalle parti. Ha affermato che il figlio dovrà scegliere liberamente la sua religione quando sarà grande e, infine, ha confermato di percepire circa 1.200,00 euro al mese.

Con ordinanza del 7/3/2015, il Presidente f.f. ha assunto, ai sensi dell'art. 708, comma III, cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.

Nel dettaglio, per quanto concerne le disposizioni relative al minore [redacted] Presidente f.f. ha stabilito il suo affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, non ravvisando alcuna ragione per derogarvi nella mera difformità degli orientamenti religiosi dei genitori e anche alla luce della volontà paterna di non coinvolgerlo nelle proprie scelte religiose, assicurandogli massima stabilità nelle sue attuali frequentazioni scolastiche e sociali nell'ambiente cattolico, che finora ha costituito l'habitat sociale del minore. Infine, regolamentato il diritto di visita paterno, ha stabilito, quanto alle previsioni di ordine economico, in euro 260,00 l'importo dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.

All'udienza del 8/10/2015 il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla questione relativa allo status; con sentenza non definitiva n. 3051/2015 il Collegio ha accolto la domanda di separazione personale, ritenendo che alla luce delle risultanze processuali il reciproco affetto fra coniugi fosse ormai venuto meno e che la prosecuzione della convivenza sarebbe stata per loro intollerabile.

Con separata ordinanza del 19/10/2015, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo del G.I. designato per l'ulteriore istruzione del procedimento.

All'udienza del 13/6/2016 le parti, personalmente comparse, si sono accordate in ordine ad una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno alla luce degli impegni lavorativi del [redacted] e, in particolare, hanno stabilito che il [redacted] terrà il minore il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 20:00 tutte le settimane in cui lavorerà di mattina; invece, nelle settimane in cui lavorerà di sera, terrà il minore il fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera.

Nella stessa udienza, il giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con provvedimento del 18/5/2017, il giudice istruttore ha rigettato integralmente le prove orali delle parti.

Con istanza del 7/9/2018, proposta ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., la [redacted] ha evidenziato la violazione del [redacted] all'impegno assunto con il Presidente f.f. in ordine alla necessità di non condizionare il minore con il proprio orientamento religioso. In particolare, la [redacted] ha evidenziato di avere ravvisato in [redacted] dei mutamenti anche linguistici (ad esempio quando



chiama Dio “Geova”) e comportamentali (ad esempio con il rifiuto di vedere certi cartoni su indicazione del padre). Inoltre, il minore le avrebbe riferito di avere frequentato con il padre un luogo dove si riuniscono i testimoni di Geova.

Il resistente costituendosi ha ribadito quanto già esposto in ordine alla sua confessione religiosa e, inoltre, di avere portato con sé il minore a qualche funzione, senza costringerlo, in modo tale che potesse giocare con i suoi coetanei.

All’udienza del 27/9/2018, il giudice istruttore ha estinto il sub procedimento, in quanto il resistente ha ribadito il suo impegno a non tenere comportamenti, anche in forma implicita, idonei a condizionare prematuramente il minore nelle sue scelte fondamentali.

Nella stessa udienza del procedimento principale parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito.

In data 5/4/2019 il procedimento è transitato nel ruolo del dott. Andrea Gana e, all’udienza del 30/9/2019 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover richiamare la sentenza n. 7930/2014 del Tribunale di Cagliari che ha pronunciato la separazione dei coniugi _____ e _____. Il Collegio prende atto che parte ricorrente, nella sua comparsa di replica, ha ribadito di avere rinunciato alla domanda di addebito della separazione già all’udienza del 27/9/2018.

Ebbene, per quanto concerne la domanda di affidamento esclusivo del minore _____, formulata da parte ricorrente, occorre osservare quanto segue.

È noto come il legislatore nell’art. 337 ter c.c. abbia individuato nella conservazione della bigenitorialità e, conseguentemente nel modello dell’affidamento condiviso, lo strumento prioritario con cui preservare il mantenimento di un rapporto equilibrato del figlio con entrambi i genitori a fronte della disgregazione dell’unità familiare. Da tale modello, ordinariamente, discende che, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori dovranno assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per la vita dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, dei loro interessi e delle loro aspirazioni.

Ciò non toglie che la regola dell’affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell’art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all’idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo e positiva in ordine alla idoneità del genitore beneficiario del modello di affidamento monogenitoriale. A fronte di tali elementi, è doveroso derogare all’ordinario modello di affidamento condiviso secondo le modalità più opportune per



tutelare l'interesse del minore, che possono andare dall'affidamento condiviso con diversa ripartizione dei doveri derivanti dall'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento esclusivo e al c.d. affidamento superesclusivo.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non sussista alcuna ragione per derogare al modello di affidamento condiviso del minore: invero, parte ricorrente non ha fornito alcuna specifica indicazione in ordine a condotte pregiudizievoli per l'interesse del minore poste in essere dal

. Quest'ultimo ha riconosciuto di avere condotto nei luoghi di culto della sua religione nei giorni ad egli spettanti, ma si tratta di avvenimento che di per sé non evidenzia alcun elemento in ordine all'idoneità genitoriale del , atteso che ogni differente valutazione presupporrebbe al tempo stesso una valutazione di preferibilità di un orientamento religioso rispetto ad un altro. Peraltro, se correttamente in sede di udienza presidenziale il Presidente f.f. aveva evidenziato la necessità di garantire la maggior stabilità del minore e il mantenimento delle sue abitudini sociali, ciò non toglie che a fronte della sua crescita, non sia possibile inibire ad uno dei due genitori di trasmettere, con le dovute cautele, anche il proprio pensiero religioso, partecipando all'educazione del figlio e fornendogli gli elementi necessari per poter decidere liberamente, al momento corretto, quale sarà il suo orientamento religioso.

Conseguentemente, deve essere confermato l'affidamento condiviso del minore, il suo collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, alla quale va assegnata la casa familiare stante il vincolo di coabitazione con il minore. Al tempo stesso, il Collegio rileva come dalle argomentazioni delle parti nelle memorie conclusionali sia emersa la comune volontà di confermare i tempi di permanenza del minore presso il padre come definiti all'udienza del 13/6/2016.

Da ultimo, deve essere esaminata la domanda con la quale la ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura di euro 300,00 mensili.

Al riguardo, appare opportuno premettere che a seguito del venir meno della unione coniugale tra i genitori, la prole ha comunque diritto ad un mantenimento: il relativo obbligo in capo ai genitori è previsto dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21273 del 18/09/2013).



Inoltre, l'art. 337 ter c.c. espressamente prevede l'obbligo di ciascun genitore esercente la responsabilità genitoriale di contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, ai tempi di permanenza della prole stessa presso ciascun genitore e alle esigenze dei figli in rapporto all'età.

Ciò chiarito in tesi generale, è evidente come nel caso di specie il mantenimento richiesto dalla ricorrente sia adeguato alle condizioni economiche del resistente (il quale ha evidenziato nell'anno di imposta 2018 un reddito mensile di circa 900,00 euro), ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle maggiori esigenze del figlio in rapporto all'età, rispetto a quella che aveva al momento dei provvedimenti presidenziali. Sul punto, si ricorda che l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non è richiesta una specifica dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti dal genitore che richiede l'incremento, con la conseguenza che è possibile disporre la revisione dell'importo del mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. ex multis Cass. n. 400/2010).

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.

Quanto alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte resistente, è sufficiente osservare come la relativa pronuncia presupponga la totale soccombenza della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, da valutare in relazione all'esito finale della lite. Nel caso di specie, è evidente come parte ricorrente sia risultata vittoriosa in ordine alla domanda di mantenimento per il figlio minore e ciò preclude l'applicazione della norma invocata dal resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione richiamata la sentenza n. 3051/2015 del Tribunale di Cagliari con la quale è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi _____ nata a _____ e _____

_____ , nato a _____ :

1. affida ad entrambi i genitori il figlio minore _____ il quale dovrà continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;



2. dispone che i genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio minorenni relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
 3. stabilisce, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la responsabilità separatamente;
 4. stabilisce che il minore [] sia collocato prevalentemente presso la madre e trascorra con il ricorrente, salvo diversi accordi tra le parti, il lunedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle 20:00 tutte le settimane in cui lavorerà di mattina; invece, nelle settimane in cui lavorerà di sera, terrà il minore il fine settimana, dal sabato mattina alla domenica sera;
 5. assegna a [] la casa familiare sita in []
 6. nelle vacanze estive il minore starà presso ciascun genitore per venti giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio e di agosto, previa comunicazione dei rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio;
 7. durante le vacanze natalizie il bambino trascorrerà cinque giorni con il padre, dovendosi prevedere che trascorra sempre con la madre la Vigilia ed il giorno di Natale, la notte ed il giorno di Capodanno, e l'Epifania;
 8. trascorrerà con il padre due giorni durante le vacanze di Pasqua, curando che trascorra con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, oltre che le maggiori festività ed il giorno del compleanno del minore; ad anni alterni, la minore [] trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, così come alternativamente il 31 dicembre, il primo gennaio, la Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
 9. considerate le condizioni economiche delle parti, nonché i tempi di permanenza del minore con ciascuno dei genitori, determina in € 300,00 la somma che [] dovrà versare a [] entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat per il costo della vita a decorrere dal mese di febbraio 2021, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, quali spese mediche non rimborsabili, scolastiche e ricreative;
 10. compensa integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
- Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 4/2/2020.



Il giudice estensore
Dott. Andrea Gana

Il Presidente
Dott. Ignazio Tamponi

